

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 37 del 05/07/2018

Oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemiladiciotto , il giorno cinque del mese di Luglio , alle ore 19:13 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Marcello Nicola	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Mauri Cristiano	Presente
4	Bertozzi Simone	Assente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Assente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Assente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Assente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Assente
11	Erbetta Mario	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Assente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Assente
17	Grotti Carlo	Assente			

**Totale presenti n. 19 - Totale assenti n. 14**

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale .

OGGETTO: Modifica Regolamento Generale delle Entrate.

*Il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 54 del 07.06.2018 di seguito trascritta:*

“OGGETTO: Modifica Regolamento Generale delle Entrate.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28.04.05 e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO che:

- l'art. 3 del D.L. n. 203 del 30.09.2005 aveva sancito la soppressione dal 1.10.2006 del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione stabilendo il trasferimento delle funzioni concernenti la riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, che le esercitava mediante Equitalia S.p.A., nonché il cd. regime transitorio per la riscossione, al termine del quale (inizialmente previsto per il 31/12/2010) l'eventuale affidamento avrebbe dovuto avvenire secondo le procedure ad evidenza pubblica;
- tale regime transitorio prevedeva la possibilità di continuare la riscossione affidandola, senza gara, eventualmente anche al ramo d'azienda scorporato della previgente concessionaria, la quale doveva scegliere se trasferire le sue funzioni a Equitalia S.p.A. oppure proseguire autonomamente l'attività, per la gestione dei soli tributi locali, scorporando il ramo d'azienda, come è avvenuto con Corit S.p.A. che ha appositamente costituito Corit Riscossioni Locali S.p.A.
- il suddetto regime transitorio, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate, è stato più volte prorogato dal legislatore ed, in ultimo, al 30.06.2017, dal D.L. n. 193 del 22.10.2016, art. 2, comma 1;

RILEVATO che questo Ente ha affidato, per il periodo transitorio, la riscossione delle entrate comunali a Corit Riscossioni Locali S.p.A. (da fine giugno 2013, incorporata in Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.) con deliberazione consiliare n. 135 del 21.09.2006 e, successivamente, con una serie di Determine Dirigenziali, l'ultima delle quali, la n. 2656 del 15.12.2016 ha disposto la proroga dell'affidamento fino al 30.06.2017, nel rispetto della normativa richiamata;

PRESO ATTO che:

- con il D.L. 22.10.16, n. 193, il legislatore ha nuovamente modificato gli assetti normativi della riscossione, prevedendo, a partire dal 1 luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia S.p.A. e l'attribuzione delle funzioni di riscossione alla nuova “Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER)”, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate e sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF;
- la nuova “Agenzia delle entrate-Riscossione” subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia S.p.A., assume la qualifica di Agente della riscossione e può riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate;
- l'art. 2 prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali possono affidare direttamente, senza procedura ad evidenza pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate;

OSSERVATO che, pertanto, per la riscossione coattiva delle entrate comunali gli Enti potevano decidere se:

1. effettuarla in forma diretta;
2. affidarla ad ADER in modo diretto;
3. affidarla a soggetti esterni, individuati dal comma 5, dell'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, tra i quali i Concessionari privati iscritti all'albo, di cui all'articolo 53, del D.Lgs. n. 446/1997, previo però l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Delibera di C.C. n. 38 del 27.06.2017, con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento in concessione, tramite gara ad evidenza pubblica, del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali ad un Concessionario privato, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che:

- con D.D. n. 1438 del 30.06.2017, al fine di non interrompere la fruizione del servizio, è stato previsto di prorogare l'affidamento a Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. attuale concessionario, alle medesime condizioni contrattuali concordate nell'atto di affidamento e nei successivi atti di integrazione e/o proroga, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo concessionario, quindi, presumibilmente per 6 mesi;
- con D.D. n. 2872 del 06.12.2017 è stata avviata la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali ed è stata approvata la relativa documentazione di gara relativa;
- con la medesima D.D. n. 2872/2017, sempre al fine di non interrompere la fruizione del servizio, è stato disposto di prorogare ulteriormente l'affidamento alla citata Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., indicativamente, fino al 30.06.2018 e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'aggiudicazione al nuovo Concessionario;
- con D.D. n. 1102 del 09.05.2018 sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.;

DATO ATTO che:

- la riscossione coattiva delle entrate comunali, al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 2. precedente (affidamento ad ADER), è prevista dalla normativa con lo strumento dell'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;
- la procedura si articola, pertanto, in una prima fase ingiuntiva, avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'ingiunzione fiscale, ed in successive fasi cautelari ed esecutive, in cui, in assenza di pagamento, si procede all'adozione delle misure previste dalla normativa sopra richiamata;

ATTESO, pertanto, che l'organizzazione e l'esecuzione delle attività necessarie per l'attivazione della riscossione coattiva dei crediti, decorsi i termini previsti dalla normativa di riferimento per adempiere all'obbligazione, determina l'insorgenza di oneri di riscossione, in tutte le componenti individuate nella regolamentazione dell'affidamento delle attività di riscossione di cui sopra;

RILEVATO che nell'ipotesi di riscossione coattiva gestita mediante ADER, il recupero di tutti i relativi costi è disciplinato dal legislatore che, all'art. 10, comma 1, lettera c) della Legge n. 23 del 11.04.2014 ha stabilito l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 112/99, in base al quale:

*comma 1: Agli Agenti sono riconosciuti gli oneri di riscossione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31/1 di ciascun anno, Equitalia S.p.A., ..., approva e pubblica sul proprio sito web i costi per il servizio ... che possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento ... della struttura, dei risultati e della gestione, misurabile su parametri, attinenti all'incremento della qualità, della produttività, dell'efficientamento e della razionalizzazione dei servizi.*

*comma 2: gli oneri di riscossione sono ripartiti in:*

*a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:*

*1) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;*

*2) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;*

*b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;*

*c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);*

*d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);*

*e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.*

*comma 3: Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.*

*comma 4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:*

*a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;*

b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità;

CONSIDERATO che, nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento, di cui al RD 639/1910, con il regolamento comunale è opportuno stabilire che, oltre alle spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile, anche le spese dell'azione di recupero del credito, dirette ed indirette, vengano poste a carico del debitore inadempiente, nella misura definita con delibera di Giunta Comunale sulla base di criteri desunti dall'analisi dei costi di gestione del procedimento, ispirati al principio dell'addebito dei soli costi effettivi, al fine di favorire il progressivo innalzamento del tasso di adesione nei termini agli adempimenti di versamento, nonché per garantire il rispetto dei principi di equo trattamento rispetto a coloro che pagano alla scadenza concessa o prevista dalla legge, oltre che per perseguire finalità di deterrenza e contrasto all'evasione;

RILEVATO che la suddetta delibera di Giunta Comunale, nel rispetto della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro, nel definire tali costi, oltre che la rispettiva ripartizione, dovrà tener conto anche delle condizioni contrattuali del recente affidamento, a seguito di aggiudicazione, della concessione del servizio di riscossione coattiva, attivo dal 01.07.2018, previste nei relativi atti di gara, nell'offerta tecnica ed economica, nonché nel contratto, le quali prevedono, in particolare, **un compenso pari al 4,20%** dell'importo riscosso e l'applicazione, con riferimento ai costi delle procedure, delle tabelle di cui al D.M. 21 novembre 2000, con una **riduzione del 16% della tabella A**, in caso di oneri a carico dell'Ente;

VALUTATO, pertanto, di integrare l'art. 15, intitolato "Procedure" del Regolamento Generale delle Entrate, introducendo i seguenti commi:

- comma 4: relativamente al compenso dovuto al concessionario ed alle spese di notifica;
- comma 5: relativamente agli oneri per le attività cautelari ed esecutive;
- comma 6: compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
- comma 7: spese ed oneri in caso di autotutela nel caso in cui il debitore, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione o nell'ipotesi di pagamento oltre le scadenze;
- comma 8: gli interessi di mora da calcolare nella misura del tasso legale vigente, fino alla data di pagamento o di presentazione della domanda di rateizzazione, a decorrere dal 60 giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione fiscale,

nonché apportando altre modifiche di natura più operativa e, precisamente:

- all'art. 13, intitolato "Dilazioni di pagamento per carichi arretrati", comma 3: per eliminazione, in ragione dell'inattuabilità oggettiva, della precedente previsione che ipotizzava la possibilità di concedere rateazioni anche in caso di pignoramento già avviato, previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle relative spese di procedura sostenute dal Comune;
- all'art. 13, comma 5: per introduzione della possibilità, in caso di riscossione coattiva gestita in concessione, che l'affidamento possa prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento;
- art. 15, comma 10: per introduzione della possibilità di richiedere, con la medesima cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento il pagamento, cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti;

- all'art. 15, comma 11: per l'introduzione dell'importo minimo di € 20,00 per l'emissione della cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento;
- all'art. 15, comma 12: per l'aggiornamento della definizione dei responsabili per i visti di esecutività;
- all'art. 15, comma 16: per l'estensione della disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese ed oneri di riscossione coattiva, anche dal Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;

CONSIDERATO, altresì, opportuno, modificare il **comma 3, dell'art. 13**, prevedendo che, in seguito della presentazione dell'istanza di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa, nonché **introducendo la possibilità per il debitore di richiedere la sospensione del fermo amministrativo, in caso di rateizzazione e con il pagamento della prima rata e degli oneri relativi**, fermo restando la riattivazione delle stesse in caso di mancato rispetto del piano di pagamento delle rate;

CONSIDERATE, inoltre, le sempre maggiori criticità per il Comune di incassare regolarmente le proprie entrate, ma anche le difficoltà per molti cittadini di far fronte alle proprie obbligazioni a causa delle perduranti situazioni di difficoltà finanziaria, risulta utile ampliare l'ambito di applicazione della compensazione, al fine di estendere le forme di adempimento diverse dal pagamento in denaro, **ammettendo la compensazione non solo fra debiti e crediti relativi a tributi locali, ma anche fra tributi ed entrate di altra natura attraverso la modifica del comma 2, dell'art. 13**, per assicurare al Comune l'acquisizione di quanto spettante, nonché per liberare i contribuenti dagli obblighi;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare i necessari adeguamenti al Regolamento Generale delle entrate, al fine di integrare, in particolare, i titoli III e IV dello stesso, intitolati, rispettivamente, "Gestione delle Entrate" e "Attività di riscossione coattiva" e porlo come testo di riferimento utile sia al debitore, che agli addetti dell'Ente e del Concessionario affidatario di tale fase della riscossione;

VISTO il testo delle modifiche agli artt. 9, 13, 15 e 17 del Regolamento Generale delle Entrate, allegato alla lettera "A", quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

VISTO il testo modificato del Regolamento Generale delle Entrate, allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri:

- della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del 27.06.2018;
- favorevole del Dirigente del Settore Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D. Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;
- favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, allegato al presente atto;

- favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui Controlli Interni, adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.1.2013;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, le seguenti modifiche al Regolamento Generale delle Entrate che, qui allegato nella stesura debitamente modificata (allegato B), forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconfermare in ogni altra sua parte il succitato Regolamento Generale delle Entrate;
3. di dare atto che:
  - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;
  - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dagli artt. 49, 147 bis e 239, del D.Lgs. 267/00, così come dettagliatamente richiamati nella premessa;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.”

-----\*\*\*\*\*-----

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:  
la Dr.ssa Ivana Manduchi (Dirigente Settore Tributi) per l'illustrazione dell'argomento; i Consiglieri: Mauri, Mauro, Pecci; la Dr.ssa Manduchi; l'Assessore Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate); e per dichiarazione di voto il Consigliere Spina.*

*Presenti n. 27 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Mauri, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci e Zamagni.*

**Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.**

*Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	21	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	-	-
Astenuti Nr.	6	Consiglieri: Bellucci Andrea, Mauri, Mauro, Pecci, Renzi e Trombetta

*Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati, pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	21	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	-	-
Astenuti Nr.	6	Consiglieri: Bellucci Andrea, Mauri, Mauro, Pecci, Renzi e Trombetta

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Donati Sara

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Bellini Alessandro